



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 16/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 832

Regolamentazione art. 7 del D.L. 18/09/2001 n. 437 convertito nella legge 16/11/01 n. 405. 1° aggiornamento alla DGR 2/06/01 individuazione prezzo di riferimento. Richiesta pubblicazione.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2106 del 27 dicembre 2001 in esecuzione a quanto disposto dal D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito nella legge n. 405 del 16/11/01 "interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ed in particolare dall'art. 7 della su menzionata Legge 405/01, ha approvato un elenco di principi attivi con il relativo prezzo di rimborso comprendente sia i farmaci senza brevetto, sia i farmaci generici, indicati con la lettera "G";

Con successivo provvedimento n.203/02, tra l'altro è stato approvato un ulteriore elenco di farmaci generici, il cui brevetto è scaduto nei primi giorni del corrente anno.

Per quanto attiene, poi, l'elenco dei farmaci generici già operante sul territorio pugliese, alcune Ditte farmaceutiche hanno notificato a questo Assessorato copie delle ordinanze con le quali la Sez. 3^a del TAR Lazio ha accolto le richieste di sospensiva proposta nell'ambito dei ricorsi promossi dalle medesime per l'annullamento del comunicato del Ministero della Salute 14.02.2002 e dell'elenco dei medicinali pubblicato sul sito internet in data 19.02.02

(successivamente aggiornato in data 8.3.2002) nelle parti in cui sono ricomprese specialità medicinali per le quali le Ditte produttrici sostengono sia tuttora presente la copertura brevettuate. Inoltre, alcune Aziende hanno inoltrato a questo assessorato il prezzo dei propri farmaci generici aggiornato al mese di maggio 2002.

Nella prima fase di applicazione del provvedimento giuntale n. 2016/01, si sono verificati sporadici casi di non disponibilità sul territorio pugliese di alcuni farmaci aventi un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo rimborsabile individuato dal sumenzionato provvedimento amministrativo per il quale il cittadino si è trovato penalizzato, in quanto tenuto a corrispondere al farmacista un importo pari alla differenza tra il costo del farmaco disponibile ed il prezzo massimo rimborsabile individuato dalla Regione.

Nel caso in cui ogni tentativo messo in atto dal farmacista per recuperare nel ciclo distributivo il farmaco avente prezzo uguale o inferiore a quello di cui All. "A" non vada a buon fine, il farmacista provvede a consegnare all'assistito il farmaco al momento disponibile nel normale ciclo distributivo dei generici avente il prezzo più basso a prescindere dal sopracitato All. "A", senza richiede all'assistito stesso nessun onere. La ricetta dovrà riportare apposita annotazione relativa alla irreperibilità nel ciclo distributivo e in tal caso al farmacista verrà pagato il farmaco consegnato. Il farmacista dovrà evidenziare le mazzette che contengono le ricette con l'annotazione di non reperibilità del farmaco in quella data, al fine di consentire il controllo da parte delle Commissioni Aziendali e di quella Regionale, anche presso la distribuzione intermedia.

Pertanto si propone:

1. di aggiornare l'elenco dei medicinali generici non coperti da brevetto aventi uguale composizione. in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano esse registrati come tali, con il relativo prezzo di rimborso, di cui all'allegato A" composto di numero 46 pagine, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, alla data dei 20/03/02 banca dati CODIFA;
2. ai fini di autotutela, nell'attesa delle determinazioni definitive del TAR Lazio o del Ministero della Salute, prendere in dovuta considerazione le ordinanze di sospensiva adottate del TAR Lazio;
3. di considerare anche il prezzo dei farmaci generici di aziende che hanno comunicato il proprio listino aggiornato;
4. nel caso in cui ogni tentativo messo in atto dal farmacista per recuperare nel ciclo distributivo il farmaco generico avente prezzo uguale o inferiore a quello di cui All."A non vada a buon fine, il farmacista provvede a consegnare all'assistito il farmaco al momento disponibile nel normale ciclo distributivo avente il prezzo più basso a prescindere dal sopraccitato All. "A", senza richiede all'assistito nessun onere. La ricetta dovrà riportare apposita annotazione relativa alla irreperibilità nel ciclo distributivo e in tal caso al farmacista verrà pagato il farmaco consegnato. Il farmacista dovrà evidenziare le mazzette che contengono le ricette con l'annotazione di non reperibilità del farmaco in quella data, al fine di consentire il controllo da parte delle Commissioni Aziendali e di quella Regionale, anche presso la distribuzione intermedia.
5. di delegare il Dirigente di Settore ad adottare idonei provvedimenti Dirigenziali per il successivo aggiornamento periodico dei prezzi di riferimento dei farmaci.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente atto è di natura è di natura regolamentare: A norma dell'art. 4 della L.R. 4 maggio 1999 n. 17, così come modificato dall'art. 13 della l.r. 13 dicembre 1999 n. 12, si attesta che le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Uff. Assistenza farmaceutica
Sig.ra Carmela Cavallo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 lettera d) della l.r. 4.2.1997 n. 17

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza farmaceutica, confermata dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi.

DELIBERA

Alla luce di tutto quanto esposto in narrativa, ed in virtù di quanto disposto dall'art.7 della Legge 405/01, di aggiornare l'elenco dei farmaci generici aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, siano esse registrati come tali, con il relativo prezzo di rimborso, di cui all'allegato "A" composto di numero 46 pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornato alla data del 20/3/02, banca dati CODIFA;

Ai fini di autotutela, nell'attesa delle determinazioni del TAR Lazio o del Ministero della Salute, escludere da detto elenco All. A i Farmaci per i quali il TAR Lazio Sez. 3^a ha già emesso ordinanze di sospensiva.

Di disporre che, nel caso in cui ogni tentativo messo in atto dal farmacista per recuperare nel ciclo distributivo il farmaco generico avente prezzo uguale o inferiore a quello di cui All. "A" non vada a buon fine, il farmacista provvede a consegnare all'assistito il farmaco al momento disponibile nel normale ciclo distributivo avente il prezzo più basso a prescindere dal sopracitato All. "A", senza richiedere all'assistito stesso nessun onere. La ricetta dovrà riportare apposita annotazione relativa alla irreperibilità nel ciclo distributivo del farmaco in quella data, e in tal caso al farmacista verrà pagato il farmaco consegnato. Il farmacista dovrà evidenziare le mazzette che contengono le ricette con l'annotazione di non reperibilità del farmaco al fine di consentire il controllo da parte delle Commissioni Aziendali e di quella Regionale, anche presso la distribuzione intermedia.

Di procedere, con successivo provvedimento ad adeguare l'elenco dei farmaci generici alle decisioni degli organi Giurisdizionali.

Di delegare il Dirigente di Settore, ad adottare idoneo provvedimento Dirigenziale per il successivo aggiornamento periodico dei prezzi.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. H l.r. 13/94.

Il presente provvedimento avrà efficacia il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP.

Di notificare il presente atto alle Aziende UU.SS.LL., agli Ordini dei Medici e dei farmacisti, alla Farmindustria, alla Federfarma, all'Assofarm ANADISME, A.D.F., Federfarma Servizi All'assogenerici ed all Svimservice a cura del Settore Sanità.

Il Segretario Il Presidente

Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto